

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RIETI

PROVINCIA DI RIETI

SCHEMA DI CONTRATTO

DI APPALTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE SITA IN VIA MICIOCCOLI.

IMPORTO NETTO €..... CIG: **8027994E36**

L’anno duemiladiciotto, addi..... del mese di in
Rieti e nella Residenza Municipale.

TRA

- l’ing. **Cricchi Domenico**, nato a Leonessa (Ri), il 02/02/1953, Dirigente
del Settore Lavori Pubblici, il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Rieti avente il n.
00100700574 di codice fiscale ed uguale numero di partita IVA, che
rappresenta ai sensi dell’art. 53 dello Statuto dell’Ente.

E

il sig., nato a....., il giorno, il
quale dichiara di intervenire in questo atto nell’interesse della ditta
..... con sede legale in, C.F.
..... ed uguale numero di partita IVA, della quale è
.....

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente del Settore V LL.PP. n. del.....si è stabilito di appaltare il servizio in concessione tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'espletamento di procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- che a seguito di esperimento della suddetta procedura i servizi sono stati aggiudicati all'impresa con sede legale in, per un canone concessorio di € ;
- che il Dirigente del Settore con determinazione n.del ha approvato le operazioni della Commissione di gara e la conseguente aggiudicazione dell'appalto alla predetta società per il canone concessorio di € + iva;
- che la sopra costituita ditta aggiudicataria ha provveduto, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, alla prestazione della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria della, fideiussione emessa in data, dell'importo di € , cauzione con la quale la Compagnia stessa rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
- che per la medesima società, in dataè stata emessa la prescritta attestazione di regolarità contributiva conservata agli atti;

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto le reciproche volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 - La premessa sopra riportata forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, come anche i documenti allegati sotto le lettere (A) (Capitolato Speciale). Formano, inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati, gli atti e documenti citati nella premessa stessa nonché la cauzione definitiva.

Art. 2 - Il Comune di Rieti, come sopra rappresentato, affida alla società....., come sopra costituita e che da ora in avanti verrà denominata "società", la concessione in gestione della piscina comunale sita in via Micioccoli;

Art. 3 – L’importo del canone concessorio ammonta a € (diconsi euro), al netto dell’IVA, tenuto conto dell’offerta presentata.

Art. 4 – La società, ai sensi dell’art. 3 comma 8, della Legge n.136 del 13 agosto 2010, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La società si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Rieti, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice: CIG n.

Art. 5 – La società in persona del suo Amministratore Unico, accetta l'affidamento di cui al precedente articolo 2 e **per il prezzo stabilito all'articolo 3**, e formalmente si obbliga ad eseguire il servizio secondo

quanto previsto nel Capitolato Speciale, che dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserve, avendone presa piena e personale visione e che chiede non venga allegata al presente atto, ancorché, ne formi parte integrante e sostanziale come già precisato all'art. 1.

Art. 6 – Il contratto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed il avrà una durata fino al 15 giugno 2020. L'apertura al pubblico dovrà avvenire solo dopo l'esecuzione, da parte della società, dei necessari lavori di manutenzione e comunque non oltre la data del 30 settembre. La chiusura al pubblico dell'impianto non potrà avvenire in data antecedente al 15 giugno 2020 data questa che coinciderà con la conclusione del contratto. Successivamente a detta data la società previo verbale congiunto riconsegnerà l'impianto alla amministrazione comunale.

Art. 7 – A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto e della esecuzione dei servizi secondo quanto stabilito dal capitolato speciale, la società ha provveduto prestazione della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria, giusta fideiussione n.emessa in data, dell'importo di €, come meglio precisata nelle premesse del presente atto. La società si impegna, altresì a fornire tutte le garanzie ed assicurazioni di cui all'art.6 del Capitolato Speciale.

Art. 8 - Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente convenzione, la società inoltre si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria per tutti gli addetti.

La società è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che risulta vietata la cessione della presente concessione e che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la società dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Art. 9 – La società si obbliga a rispettare tutte le disposizioni concernenti misure di sicurezza fisica dei lavoratori di cui alla legge n. 203/1991 e D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., nonché, tutti gli obblighi espressamente previsti nel Capitolato Speciale e nel Bando di Gara.

Art. 10 - I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale, nel Bando di Gara.

Art. 11 - A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Rieti.

Le notificazioni e le intimazioni verranno fatte a mezzo del messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata o PEC.

Qualsiasi comunicazione fatta a persona incaricata dal concessionario, dal legale rappresentante del Comune o dal Responsabile del Procedimento, si considererà fatta personalmente all'Amministratore Unico dell'Impresa.

Art. 12 - Il presente contratto è immediatamente vincolante fra le parti.

Art. 13 – La definizione di eventuali controversie tra il concessionario e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 205 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i., in carenza della definizione del contenzioso mediante gli istituti di cui alle norme citate, le controversie saranno deferite al giudizio del giudice competente, eleggendo come sede della pronuncia il

foro di Rieti, con esclusione del ricorso al Collegio Arbitrale (art. 17 del C.S.A.).

Art. 14 - Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

LA SOCIETA'

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Domenico Cricchi